



- CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
- PRESIDENZA -

Decreto n. 49/2020

Preso atto che la dottoressa Rita Majore, Presidente del Collegio della Sezione Civile III della Corte, ha richiesto il collocamento in pensione a far data dall'1 dicembre 2020;
sentito la Presidente del Collegio ed i consiglieri della III sezione civile, in relazione alle ricadute organizzative derivanti dal collocamento a riposo del presidente della sezione;

rileva

Va, in primo luogo, ritenuta la natura organizzativa della materia in esame donde la competenza del Presidente della Corte. Pare utile, invero, ricordare il riflesso "tabellare" pertinente la composizione del giudice collegiale in fase di appello e l'assegnazione degli affari.

I profili in scrutinio meritano talune riflessioni processuali ed ordinamentali ai fini della ricostruzione degli istituti applicati.

Il problema riguardante la Presidente Majore attiene alla composizione dei collegi e al conseguente procedimento di decisione delle cause inciso, nel caso, oggettivamente dallo iato temporale intercorrente tra assegnazione in decisione, deposito della comparse conclusionali con repliche e data di decisione della causa, e soggettivamente dal tempo della cessazione, al momento della decisione, della potestas judicandi in capo ad un componente del collegio davanti al quale sono state rassegnate le conclusioni ed assegnata la causa in decisione.

La materia com'è noto trova regolamentazione processuale di normazione primaria, ed organizzativa di normativa secondaria.

Sotto il primo profilo, il sistema è regolamentato, per la parte di interesse, dagli articoli 275, 276 e 190 epe, nella lettura dalla SC per cui: << ... il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato dev'essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente provvedere, va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè della stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo o uno dei componenti dell'organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento od il collocamento a riposo, sia cessato dall'ufficio investito della controversia...>> (Così in motivazione, Cass. 12234/2001 e conformi 105547/1997 e Cass. 7269/2012).

Nel solco argomentativo tracciato si pone la potestà regolamentare del CSM che chiarisce << ... deve

ritenersi che se il magistrato non fa più parte di un ufficio non può più validamente provvedere sulla causa dal medesimo introitata durante la permanenza presso lo stesso, qualora i termini ex articolo 190 epe scadano in data successiva al suo trasferimento o cessazione delle funzioni: al momento della possibile deliberazione della decisione, necessariamente successivo al decorso dei termini concessi alle parti, il magistrato, non più legittimamente preposto all'ufficio, ha perso ogni potestas judicandi in relazione alla controversia donde l'eventuale sentenza da lui pronunciata non potrebbe che essere inesistente.. >> e conclude << il magistrato che non fa più parte dell'ufficio non può più validamente provvedere sulla causa dal medesimo introitata, qualora i termini ex articolo 190 epe scadano in data successiva al suo trasferimento o cessazione dalle funzioni in quanto, non più legittimamente preposto all'ufficio, lo stesso ha perso ogni potestas judicandi in relazione alla controversia>> (CSM, Delibera di risposta a quesito del 25 gennaio 2012, con orientamento confermato in Delibera di risposta a quesito del 13 febbraio 2014).

I criteri e gli orientamenti richiamati, suggeriscono l'adozione di provvedimenti organizzativi al fine di non vulnerare il principio del giusto processo, diversamente leso da ingiustificata durata e dal compimento di attività processuali nulle e tali da comportare la rimessione sul ruolo delle cause assunte in decisione dalla III sezione civile allorquando il termine ex articolo 190 epe sia scaduto dopo la cessazione delle funzioni della dr. Majore, quale componente del collegio. (Caso valutato nelle Deliberazioni citate del CSM, con notazione processuale di rimessione sul ruolo quale rimedio unico).

Conseguentemente a modifica parziale dei criteri di assegnazione tabellare, la dottoressa Rita Majore, comporrà i collegi ed assumerà in decisione le sole cause per le quali i termini ex articolo 190 epe maturino in data anteriore

Restano ferme le altre attribuzioni e il medesimo Presidente si farà carico, se del caso, a fini di bilanciamento perequativo dell'impegno richiesto, di un numero maggiore di provvedimenti per i quali non operi il limite che precede.

P T M

Visti ed applicate le prescrizioni di cui alle Delibere CSM 25 gennaio 2012, e 13 febbraio 2014, a modifica dei criteri di assegnazione ed organizzazione tabellari vigenti riguardanti la sola **III** Sezione Civile della Corte di Appello

dispone

la dottoressa Rita Majore, presidente del Collegio della **III** sezione civile della Corte, comporrà i collegi e sarà relatrice delle sole cause per le quali i termini ex articolo 190 epe andranno in scadenza in data anteriore all'11 settembre 2020;

il presente decreto avrà efficacia dal 10 settembre al 30 novembre 2020;

si comunichi ai componenti della III sezione civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Distrettuale,
ai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Castrovillari, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo
Valentia

Si depositi presso la Segreteria del Consiglio Giudiziario.

Data in Catanzaro, il 31 agosto 2020.

Il Presidente della Corte

Domenico Introcaso

